



52003-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS
MAURIZIO GIANESINI
ANDREA TRONCI
MIRELLA AGLIASTRO
ANGELO CAPOZZI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 2215
CC - 10/10/2018
R.G.N. 26014/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MORAMARCO PIETRO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 26/08/1988

avverso l'ordinanza del 19/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di LODI

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO ;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di Pietro MORAMARCO ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di LODI, in sede di riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro il decreto con il quale il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito dalla Guardia di Finanza "di diverse scatole, bustine ed ampolle contenenti numerose confezioni di infiorescenze di canapa".

2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen.

2.1 Con entrambi i motivi, il ricorrente ha dedotto la mera apparenza della motivazione resa dal Pubblico ministero in sede di convalida del sequestro dato che si faceva un generico rinvio al verbale di sequestro redatto dalla Polizia giudiziaria.

2.2 Nel caso in esame, poi, difettava il requisito del "Fumus commissi delicti" dato che il superamento della soglia di THC fissata nella misura percentuale dello 0.6 % non integra la violazione di alcuna norma penale una volta che siano state rispettate le prescrizioni imposte dalla legge 242/2016, specie in tema di coltivazione che si basi su semi certificati e tale principio era sicuramente applicabile non solo al coltivatore ma anche agli aventi causa dallo stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in tema di condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria.

2. Sul primo dei temi critici sottoposti alla attenzione della Corte, quello della motivazione del provvedimento del Pubblico ministero che ha convalidato il sequestro disposto ad iniziativa della Polizia giudiziaria, va rilevato come la decisione impugnata, per un verso, abbia affermato che il decreto di convalida aveva richiamato per intero il verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, anche sul punto specifico della necessità a fine di indagine di apprendere quanto materialmente sequestrato e, per l'altro e conseguentemente, abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto pronunciati sul punto in questione e che affermano come il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio possa essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando,

avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, 24/6/2014 n. 29990, Lombardi, Rv 259949); l'accertata presenza poi, sulla confezione acquistata dalla polizia giudiziaria, di un principio attivo del 7% rendeva evidentemente necessaria il vincolo reale delle infiorescenze di canapa commercializzate dalla "Mary Moonlight" per i relativi accertamenti.

3. Sul tema specifico della esistenza del "fumus" del reato di cui all'art. 73 dpr 309/90, poi, va ribadito che si tratta di sostanza con un principio attivo del 7% e quindi da considerarsi a tutti gli effetti come sostanza stupefacente mentre non opera la esenzione di responsabilità (quindi anche di quella penale) prevista dall' art. 4, commi 5 e 7 legge 242/2016 in caso di superamento della percentuale del 6% in quanto riferita testualmente al solo agricoltore che abbia impiantato una coltivazione di canapa e solo qualora lo stesso abbia rispettato le prescrizioni della relativa legge.

3.1 La pretesa del ricorrente per la quale tale esenzione di responsabilità si estenderebbe a tutta la filiera di coloro che acquistano e rivendono al minuto le sostanze con principio attivo superiore al 6% non è supportata da alcun dato di fatto testuale e si contrappone contenutisticamente ad una normativa di favore che, al di là della denominazione della legge in questione ("Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa") è espressamente ed esclusivamente riferita, come si è detto, al solo agricoltore.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2018.

Il Consigliere estensore

Maurizio GIANESINI

Il Presidente

Anna PETRUZZELLIS

